



COMUNICATO UFFICIALE N.240
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 206/AA al N. 218/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. NUOVA CALIMERA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 152/AA del 19 novembre 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. NUOVA CALIMERA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 152/AA del 19 novembre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 157/AA del 21 novembre 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 157/AA del 21 novembre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 433 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Walter CAPUTO, Alessandro ILLIANO e Giuseppe DEL PRETE, e della società ASD CARINOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DEL PRETE, Presidente della società Carinola all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2, e 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito la partecipazione del Sig. Illiano Alessandro alla gara Domidiana Club 2 - Carinola del 06.10.19 nonostante fosse in corso di squalifica, come da provvedimento pubblicato con C.U. n.130/RG del 30.05.2019;

WALTER CAPUTO, Dirigente Accompagnatore della società Carinola all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2, e 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, degli articoli 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Carinola in occasione della gara Domidiana Club 2 - Carinola del 06.10.19 in cui è stato impiegato, nelle fila della società Carinola, in posizione irregolare, in quanto squalificato il Sig. Illiano Alessandro sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

ALESSANDRO ILLIANO, calciatore per la società Carinola all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2 commi 1 e 2, 21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in quanto, nonostante fosse in corso di squalifica come da provvedimento pubblicato con C.U. n. 130/RG del 30.05.2019, prendeva parte alla gara Domidiana Club 2 - Carinola del 06.10.19;

ASD CARINOLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati Sigg. Giuseppe Del Prete (Presidente) e Walter Caputo (dirigente accompagnatore), nonché Alessandro Illiano (calciatore);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe DEL PRETE in proprio, e in qualità di Presidente per conto della ASD CARINOLA, e dai Sigg.ri Walter CAPUTO e Alessandro ILLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DEL PRETE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Walter Caputo, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro ILLIANO, e di € 200,00 euro (duecento/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società ASD CARINOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1369 pfi 18/19 adottato nei confronti della U.S.D. ZIVIDO avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S.D. ZIVIDO, responsabile ai sensi dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca vigente, per le violazioni ascritte ai propri tifosi nella gara ZIVIDO vs SANGIULIANO del 10.03.2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società U.S.D. ZIVIDO in persona del Presidente Sig. Massimo MARTORANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S.D. ZIVIDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1411 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Diego MALAFFO e Luca RIGHETTI e della società ASD JUVENTINA VALPANTENA avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO MALAFFO, Presidente della società ASD JUVENTINA VALPANTENA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, 1 comma delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14, lettera D, della LND, pubblicato il 01/07/2018, per avere nella stagione sportiva 2018/2019 ommesso di tesserare e utilizzare, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Juniores Regionali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" o "Allenatore dei Dilettanti Regionali", conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; nonché consentito e autorizzato il Signor Luca Righetti a svolgere attività tecnica a favore della squadra Juniores Regionali, nonostante lo stesso fosse privo dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" o "Allenatore dei Dilettanti Regionali", conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

LUCA RIGHETTI, dirigente della società ASD JUVENTINA VALPANTENA, in violazione dell'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, in riferimento al combinato disposto dell' articolo 23, 1 comma delle NOIF, e del Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 14, lettera D, della LND, pubblicato il 01/07/2018, per avere egli svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale, il tutto in assenza dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" o "Allenatore dei Dilettanti Regionali", conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ASD JUVENTINA VALPANTENA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Diego MALAFFO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD JUVENTINA VALPANTENA e Luca RIGHETTI,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Diego MALAFFO, di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Luca RIGHETTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD JUVENTINA VALPANTENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1380 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sigg. Luca BARBIERI, Andrea MAIORI, Matteo ZAMBELLI, Alessandro LUISE e della società ACD TIGULLIO CALCIO a 5 avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BARBIERI, dirigente della Acd Tigullio Calcio a 5 all'epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte relative alle gare: Acd Tigullio Calcio a 5 – Riccò le Rondini del 08/12/2018, Acd Tigullio Calcio a 5 – Genova Calcio a 5 del 22/12/2018, Acd Tigullio Calcio A 5 – Ca de Rissi San Gottardo del 19/01/2019 e Acd Tigullio Calcio a 5 – R. Portofino del 30/01/2019, tutte valevoli per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in riferimento all'art. 22, comma 6, e all'art. 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 61, comma 1 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una residua squalifica non scontata, il calciatore Alessandro Luise, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;

MATTEO ZAMBELLI, dirigente della Acd Tigullio Calcio a 5 all'epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta relativa alla gara Rapallo Ruentes - Acd Tigullio Calcio a 5 del 14/01/2019, valevole per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in riferimento all'art. 22, comma 6, e all'articolo 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 61, comma 1 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una residua squalifica non scontata, il calciatore Alessandro Luise, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;

ANDREA MAIORI, dirigente della Acd Tigullio Calcio a 5 all'epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta relativa alla gara Riccò Le Rondini - Acd Tigullio Calcio a 5 del 26/01/2019, valevole per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in riferimento all'art. 22, comma 6 e all'articolo 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 61, comma 1 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una residua squalifica non scontata, il calciatore Alessandro Luise, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara in posizione irregolare;

ALESSANDRO LUISE, tesserato nella stagione 2018/2019 con la società Acd Tigullio Calcio a 5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in relazione agli articoli 22, comma 6 e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere stato indebitamente inserito nelle distinte di gara e, quindi, avere partecipato agli incontri: Acd Tigullio Calcio a 5 – Riccò le Rondini del 08/12/2018, Acd Tigullio Calcio a 5 – Genova Calcio a 5 del 22/12/2018, Rapallo Ruentes - Acd Tigullio Calcio a 5 del 14/01/2019, Acd Tigullio Calcio a 5 – Ca de Rissi San Gottardo del 19/01/2019, Riccò Le Rondini - Acd Tigullio Calcio a 5 del 26/01/2019, Acd Tigullio Calcio a 5 – R. Portofino del 30/01/2019, tutte valevoli per il campionato di Serie C, Calcio a 5, in posizione irregolare, in quanto in pendenza di una pregressa squalifica di 1 giornata non scontata, sanzione comminata con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale C.R. Liguria n. 16 del 08/11/2018, allorquando il calciatore era tesserato per la consorella Cornia 2003, partecipante al campionato di seconda categoria calcio a 11;

ACD TIGULLIO CALCIO a 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, così come descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luca BARBIERI, Andrea MAIORI, Matteo ZAMBELLI, Alessandro LUISE, e dal Sig. Stefano Radice, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACD TIGULLIO CALCIO a 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Luca BARBIERI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Andrea MAIORI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ZAMBELLI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro LUISE e di 4 (quattro) punti di penalizzazione da irrogarsi nella stagione 2019/2020 nel Campionato serie C1 Regionale calcio a 5 e € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda per la società ACD TIGULLIO CALCIO a 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1402 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, e della società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO FRANCESCHINI, Presidente della società Usd Don Bosco Spezia Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 48, comma 3, delle NOIF, nonché in riferimento e ai Comunicati Ufficiali Lnd n° 200, del 28/12/2018 e 209, del 31/01/2019, per avere, nella sua qualità, autorizzato o consentito l'impiego nelle gare Usd Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi del 24/03/2019 e Golfoparadiso - Usd Don Bosco Spezia Calcio del 31/03/2019, valevoli per il campionato di Promozione Ligure, rispettivamente 11 e 10 giovani calciatori, nati successivamente al 1 Gennaio 1999, nonostante la normativa di riferimento indicasse quale obbligo minimo per la stagione 2018/2019, "l'impiego di due calciatori, di cui uno nato dal 01/01/1999 in poi ed uno nato dal 01/01/2000 in poi", ciò in evidente contrasto con le utilizzazioni degli stessi nelle gare precedenti ed in quella successiva Don Bosco Spezia Calcio – Casarza Ligure del 07/04/2019, violazione finalizzata unicamente a mantenere (o incrementare) la posizione di privilegio nella classifica del progetto "Valorizzazione dei giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione "di cui ai Comunicati Ufficiali LND n° 200 del 28/12/2018 e n° 209 del 31/01/2019, che prevedeva a favore del primo classificato il riconoscimento di un premio di Euro 9.000,00. Il tutto, disattendendo la previsione normativa che impone alle società in tutte le gare dell'attività ufficiale di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita, così non inficiando la regolarità del campionato, tenendo conto che la Usd Don Bosco Spezia nell'incontro del 24/03/2019 era impegnata con una squadra in lotta per accedere alla disputa dei play-off;

USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, così come descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo FRANCESCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo FRANCESCHINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 108 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig.ra Paola Maria IRACANI, e della società TRAPANI CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLA MARIA IRACANI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Trapani Calcio s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, comma 2, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto al punto B.3) del C.U. n. 239/L del 6.6.2018 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver posto in essere, con atto del 28 febbraio 2019, una cessione di credito tra la società Trapani Calcio Srl e la società Liberty Lines s.p.a. in virtù della quale la prima è divenuta contro-garante di Banca Intesa Sanpaolo SpA a fronte della fidejussione da quest'ultima rilasciata alla Lega Pro in adempimento delle prescrizioni previste per il rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 2018/2019;

TRAPANI CALCIO, responsabile ai sensi dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportivo, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Dott.ssa Paola Maria IRACANI e dal Sig. Giorgio Heller, in qualità di Presidente e legale Rappresentante, per conto della società TRAPANI CALCIO SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la Dott.ssa Paola Maria IRACANI, e di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società TRAPANI CALCIO SRL.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Orazio GRASSO, e della società ASD VALLELUNGA avente ad oggetto la seguente condotta:

GRASSO Orazio, Presidente della A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.2, comma 1, dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39, comma 1, lettera Fc, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della squadra Juniores Under 19 regionale partecipante al campionato di competenza organizzato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia, nonché per la mancata osservanza di quanto prescritto dal punto 14) del C.U. n. 1 della L.N.D. - stagione sportiva 2018/2019;

ASD VALLELUNGA, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orazio GRASSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD VALLELUNGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Orazio GRASSO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VALLELUNGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 253 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Stefano MARIANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO MARIANI, soggetto tesserato come dirigente della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.r.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dalle disposizioni di cui al C.U. n. 41 2019/2020 F.I.G.C. Settore Tecnico (Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence"), per aver attestato contrariamente al vero (e difformemente, peraltro, da quanto dichiarato al riguardo in occasione della propria partecipazione al precedente bando di ammissione al predetto Corso), nel presentare in data 03.09.19 la propria domanda di partecipazione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence" in programma a Roma dal 30.09.19 al 11.01.20 di essere in possesso di crediti maturati in qualità di calciatore; più precisamente, per aver, nel compilare l'Allegato C (denominato: Autocertificazione) costituente parte integrante dell'anzidetta domanda di partecipazione, autocertificato falsamente di aver disputato quale calciatore nelle stagioni sportive di seguito indicate almeno una gara ufficiale di campionato in quanto tesserato per le seguenti società: s.s. da 1983/84 a 1984/85 OSTIA MARE (campionato Interregionale), s.s. da 1985/86 a 1988/89 MONTEPACCATO (campionato Promozione) e s.s. 1989/90 FONDANA (campionato Interregionale). Così, per l'effetto, da acquisire (in ragione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi di cui all'Allegato F del citato Bando) un punteggio (7,3) rivelatosi fondamentale onde consentire allo stesso di scalare posizioni nella graduatoria finale per l'ammissione al ridetto Corso (predisposta, in esito allo scrutinio di tutte le domande pervenute, dall'Ufficio Coordinatore Regionale S.G.S.) tanto da riuscire a classificarsi all'ultimo posto utile (40^a posizione) per essere ammessi a partecipare al Corso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano MARIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MARIANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Pietro COZZI e della società A.S.D. VENUS LAURIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro COZZI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. VENUS LAURIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1146 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione in originale e il modulo di iscrizione, nonché per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S.D. VENUS LAURIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante Pietro COZZI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro COZZI, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VENUS LAURIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Pietro COZZI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. VENUS LAURIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Atedzoe Julien Steve MEKINDA e della società POLISPORTIVA RUMAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ATEDZOE JULIEN STEVE MEKINDA, in violazione dell'art. 4 comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società POLISPORTIVA RUMAGNA, in maniera mendace, di non essere mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere.

POLISPORTIVA RUMAGNA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. ATEDZOE JULIEN STEVE MEKINDA.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Atedzoe Julien Steve MEKINDA, e dal Sig. Domenico TARONNA, in qualità di legale rappresentante per conto della società POLISPORTIVA RUMAGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il calciatore Atedzoe Julien Steve MEKINDA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA RUMAGNA;

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio RIVA, Maurizio CASALI, Roberto MARCONI, e della Società SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO RIVA, Segretario con delega di firma della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per avere apposto la firma apocrifia del calciatore Cominelli Claudio, all'insaputa di questi, sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020 in favore della SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909, depositata presso il Comitato Regionale Lombardia in data 9/9/2019;

MAURIZIO CASALI, Allenatore di base iscritto presso il Settore Tecnico della FIGC e responsabile organizzativo delle squadre del settore giovanile della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per avere indotto, attraverso ripetute insistenze, il Sig. RIVA MAURIZIO, Segretario della SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909, ad apporre la firma apocrifia del calciatore Cominelli Claudio sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020 in favore della SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909;

ROBERTO MARCONI, Direttore generale con delega di firma della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per avere autorizzato il Sig. RIVA MAURIZIO, Segretario della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, ad apporre la firma apocrifia del calciatore Cominelli Claudio sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020 in favore della SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909;

SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS per i fatti ascrivibili ai Sig. ri Maurizio RIVA, Segretario generale con delega di firma, e Roberto MARCONI, Direttore generale con delega di firma, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS, per i

fatti ascrivibili al Sig. Maurizio CASALI, Allenatore responsabile organizzativo delle squadre del settore giovanile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maurizio RIVA, Maurizio CASALI, Roberto MARCONI e dalla Sig.ra Chiara FOGLIENI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Maurizio CASALI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio RIVA, di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto MARCONI, e € 750 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDSRL VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina